



# Comune di Forlimpopoli

(Provincia di Forlì – Cesena)

[protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it)  
Tel. 0543.749201 – Fax. 0543.749247

P.G. 8111

ORDS. n. 14

**Oggetto: Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 necessarie al fine di limitare assembramenti in spazi e luoghi pubblici e privati.**

## IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge N. 6 del 23 Febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Visto il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 22/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 01/04/2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 10/04/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)", che all'art. 1 prevede:

- D) È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- E) L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera D), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- F) Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Vista le Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna del 22 Aprile 2020 e del 30 Aprile 2020;

CONSIDERATO altresì che i succitati DPCM pongono come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

RITENUTO, quindi, necessario disporre una regolamentazione al fine di limitare assembramenti in spazi e luoghi pubblici e privati;

VISTO l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

a far data dal 04 Maggio 2020 e fino al 17 Maggio 2020 compreso:

- Per evitare assembramenti è vietato l'uso delle panchine pubbliche in tutto il territorio comunale. E' consentito l'uso di dette panchine solamente nel Parco Urbano Luciano Lama, purché l'utilizzo avvenga una persona alla volta e per soste limitate, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando ogni forma di assembramento; è consentito l'utilizzo simultaneo solamente da parte di minori o di persone non autosufficienti e del proprio accompagnatore.
- E' consentito l'utilizzo delle aree di sgambamento cani poste nei parchi e giardini pubblici nelle aree verdi, a non più di due accompagnatori per volta sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza e con utilizzo di mascherina obbligatoria; nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzo dell'area, i fruitori non potranno utilizzare l'area di sgambamento per più di 15 minuti consecutivi.
- In tutto il territorio comunale è consentito l'accesso ai cimiteri solo con l'utilizzo di mascherina.

## **AVVERTE**

Ai sensi del DPCM 26 Aprile 2020, nei parchi e giardini pubblici, aree verdi comunali, ivi compresi gli argini fluviali e delle acque pubbliche, fermo restando quanto previsto da norme e regolamenti specifici:

- E' consentito esclusivamente fare attività sportiva o motoria, comprese passeggiate con cani al guinzaglio nelle aree in cui è consentito, utilizzando la sentieristica ove esistente;
- Le attività suddette devono essere svolte da soli; possono essere accompagnati i minori e le persone non autosufficienti;
- Devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate;
- Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l'uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini, da interdire opportunamente con nastratura perimetrale;
- E' vietata ogni forma di assembramento;

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di comunicazione e stampa.

### AVVERTE INOLTRE

- che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, *"con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale [...]. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fin a un terzo"*;
- Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;

### INCARICA

il Corpo di Polizia Locale dell'Unione della Romagna Forlivese e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

### DISPONE

Che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso a:

- Prefettura di Forlì-Cesena;
- Questura di Forlì-Cesena;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena,
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena;
- Agenzia Regionale di protezione civile – ambito operativo di Forlì-Cesena;
- Corpo Unico della Polizia Municipale della Romagna Forlivese;

Visto Tecnico

Il Dirigente servizio affari generali

IL SINDACO  
Milena Garavini  
